



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Funzione Pubblica
UFFICIO RELAZIONI SINDACALI
Servizio Contrattazione Collettiva

All'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale
Direzione centrale risorse umane
ufficiosegreteria.direttoregenerale@postacert.inps.gov.it

e p.c.

Al Ministero dell'Economia e delle finanze
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato/IGOP
rgs.ragioniereregionale.coordinamento@pec.mef.gov.it

OGGETTO: INPS – Ipotesi di contratto collettivo nazionale integrativo per il personale dell'area dei professionisti. Anno 2023.

Si fa riferimento all'ipotesi di accordo suindicata, trasmessa ai fini del controllo previsto dall'art. 40-*bis*, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 e, al riguardo, si fa presente quanto segue.

All'art. 6 dell'ipotesi si chiede di aggiornare il riferimento alla disposizione della contrattazione collettiva nazionale che consente il rimborso della quota annuale di iscrizione ad albi professionali richiamata all'art. 50, comma 1, lett. *l*) del CCNL, Area funzioni centrali 2019/2021 (art. 106 del CCNL Area funzioni centrali 2016/2018).

In relazione all'art. 7, comma 2, desta perplessità la previsione relativa ai criteri di erogazione della retribuzione di risultato, laddove si richiama il parametro della "*presenza in servizio, considerando come tale il periodo feriale, le assenze obbligatorie per legge e le assenze per malattia o infortunio*", in considerazione della natura prettamente premiale e meritocratica della retribuzione di risultato.

Inoltre, rispetto a quanto previsto (comma 9, ultimo capoverso) circa la ripartizione della maggiorazione della retribuzione di risultato (*ex art. 19, CCNL 2019/2021*) tra i professionisti che condividono la medesima valutazione dell'ultimo rientrante nella limitata quota dei beneficiari, si osserva che il meccanismo non appare idoneo a garantire che sia concretamente attuata la funzione premiale di questo istituto. Pertanto, si chiede di introdurre, in sede di sottoscrizione definitiva, criteri idonei a dirimere eventuali posizioni di *ex aequo* nell'attribuzione di detta maggiorazione privilegiando la logica meritocratica che connota la stessa. Inoltre, ai fini del computo delle risorse da destinare a tale maggiorazione, si rammenta che il comma 3, del citato articolo 19 dispone che "*(...) ai dirigenti e ai professionisti che conseguano le valutazioni più elevate, ..., è attribuita una retribuzione di risultato di importo più elevato di almeno il 30% rispetto al valore medio pro capite delle risorse complessivamente destinate alla retribuzione di risultato correlata alla valutazione della performance individuale*".



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Funzione Pubblica

UFFICIO RELAZIONI SINDACALI
Servizio Contrattazione Collettiva

All'art. 8 (comma 3), si rinvia alle disposizioni dell'accordo integrativo per il personale professionista 2022 (del 10 gennaio 2024) sulle erogazioni *pro quota* della retribuzione di risultato. Sul punto si ribadisce che il quadro normativo vigente (art. 14, comma 6, del d. lgs. n. 150 del 2009) richiede, a tal fine, la previa verifica e valutazione degli obiettivi raggiunti da parte dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) e che ciò è stato evidenziato dalla giurisprudenza contabile (cfr. *ex multis* Corte dei Conti SRC Sardegna, sent. n.12/2020) e, di recente, anche dall'ARAN secondo cui, tenuto conto del presupposto indefettibile di una valutazione positiva annuale, per tale retribuzione è esclusa "*la possibilità di erogazione di qualsiasi forma di acconto, anche per stati di avanzamento*" (cfr. ARAN, AFL 52 del 19/7/2022).

A questo proposito si chiede, altresì, di indicare nella relazione illustrativa dell'ipotesi in esame gli estremi della validazione della relazione sulla *performance* da parte dell'OIV.

Pertanto, si ritiene che detta ipotesi di accordo possa avere ulteriore corso alle condizioni indicate nella presente nota, nel parere espresso dal collegio dei revisori e nell'allegata nota (prot. 140645/2024) del Ministero dell'Economia e delle finanze/IGOP.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
(Cons. Valerio Talamo)



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPettorato Generale per gli Ordinamenti del Personale

UFFICIO IX

Roma,

Prot. Nr.
Rif. Prot. Entrata n. 90589 e n. 90191/2024
Allegati:
Risposta a Nota n. 28170 del 22/04/2024

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento per la Funzione Pubblica
Ufficio Relazioni Sindacali
Servizio Contrattazione Collettiva
protocollo_dfp@mailbox.governo.it

OGGETTO: INPS - Ipotesi di contratto collettivo nazionale integrativo 2023 per personale dell'area dei professionisti sottoscritto il 5 marzo 2024.

Si fa riferimento alla nota indicata in epigrafe, con la quale codesto Dipartimento ha trasmesso l'ipotesi di accordo in oggetto, sottoscritta il 5 marzo 2024, ai fini della conclusione della certificazione prevista dall'articolo 40-*bis*, secondo comma, del d. lgs. n. 165/2001.

La suddetta ipotesi è corredata dalla relazione illustrativa e tecnico-finanziaria, redatta secondo gli schemi allegati alla Circolare n. 25 del 19 luglio 2012 della Ragioneria Generale dello Stato, e dall'allegato A del verbale del Collegio dei Sindaci n. 15 del 18 aprile 2024, nell'ambito del quale tale organo ha effettuato il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e con quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, ai sensi dell'articolo 40-*bis*, primo comma, del d. lgs. n. 165/2001.

Per l'anno 2023 il Collegio dei Sindaci ha certificato una disponibilità del fondo per la retribuzione accessoria per il personale dell'area dei professionisti pari ad euro 25.303.900,60 che risulta incrementato, rispetto a quello relativo all'anno precedente, per un importo di euro 4.862.510,05, in relazione all'importo a regime relativo al personale trasferito da INPGI a INPS nel corso del 2022 e agli incrementi contrattuali previsti dall'articolo 54, commi 1, 2 e 4, del CCNL Area FC 2019-2021 (d'ora in poi CCNL) ivi comprese le risorse *una tantum* relative al 2021 e 2022.

Al riguardo, preso atto della corretta costituzione del Fondo, circa la previsione di cui all'articolo 10 dell'ipotesi in esame, relativa alla disciplina del trattamento economico del personale in distacco sindacale, qualora vi siano figure in tale posizione, in sede di sottoscrizione definitiva, andrà specificato l'importo complessivo destinato all'istituto di cui al presente articolo.

Quanto agli ulteriori utilizzi finanziati attraverso le predette risorse, nel rinviare alle valutazioni di codesto Dipartimento, si evidenzia che le specifiche finalizzazioni appaiono coerenti con quanto previsto dalla contrattazione nazionale di comparto.

Tanto premesso, anche considerato che il Collegio dei Sindaci ha certificato la sussistenza delle necessarie risorse finanziarie, si ritiene che l'ipotesi di accordo in esame possa avere ulteriore corso, tenendo conto di quanto innanzi evidenziato.

Il Ragioniere Generale dello Stato